

Split payment: pronto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia



È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia il testo del decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015. Quest'ultima, con l'intento di contrastare l'evasione dell'iva in sede di riscossione, ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che trova applicazione per le operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data. Il nuovo regime prevede che le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel DM pubblicato dal MEF, l'IVA addebitata loro dai fornitori per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse effettuate. L'articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti, CCIAA, istituti universitari, ASL, enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza). I soggetti passivi fornitori devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l'annotazione «scissione dei pagamenti» sulla medesima e devono registrare la fattura nei termini, ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata. Quindi, l'IVA indicata nella fattura non parteciperà alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale) del fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dall'amministrazione acquirente sulla base dell'esigibilità dell'imposta stessa. L'articolo 3 del decreto dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura ma, a fini di semplificazione, si consente all'amministrazione acquirente di optare un'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura. In considerazione dell'alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972, al comma 3 dell'articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell'IVA a esigibilità differita non torna più applicabile. Per quanto riguarda le modalità che devono essere seguite per il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente, il versamento può essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:

- a) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l'esigibilità. Infine, all'articolo 9 del decreto si conferma che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data. Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell'articolo 1 del presente decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.